

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI,
VANTAGGI ECONOMICI E PATROCINIO
ODCEC - BARI**

Approvato dal Consiglio dell'Ordine con delibera del 24 ottobre 2023

INDICE

1. FINALITA'
2. DEFINIZIONI
3. INIATIVE RISPONDENTI ALLE FINALITA' DELL'ODCEC DI BARI
4. CRITERI E MODALITÀ DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E SOVVENZIONI. RESPONSABILITÀ DEL RICHIEDENTE
5. CONCESSIONE DEL LOGO E DEL PATROCINIO DELL'ODCEC DI BARI
6. TRASPARENZA
7. PUBBLICITÀ ED ENTRATA IN VIGORE

1 – FINALITA'

Il presente regolamento, nel rispetto al disposto dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990. n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, disciplina i criteri e le modalità per la concessione, da parte dell'ODCEC di Bari, di contributi, sovvenzioni, e vantaggi economici di qualunque genere a soggetti richiedenti, sia pubblici e privati, nonché per la concessione del patrocinio e dell'utilizzo del logo dell'ODCEC di Bari, in favore di attività meritevoli come definite al successivo articolo 2.

2 – DEFINIZIONI

Ai sensi e per gli effetti del presente regolamento devono intendersi per:

- contributi: erogazioni in danaro o in altre utilità con le quali l'ODCEC di Bari si fa carico, in modo parziale, dei costi necessari per la realizzazione di iniziative di interesse sociale o per la professione;
- sovvenzioni: erogazioni in denaro o in altre utilità con le quali l'ODCEC di Bari si fa carico del totale dei costi necessari per la realizzazione di iniziative aventi, in via prevalente, le finalità di cui all'art. 3 del presente Regolamento;
- vantaggi economici: interventi con cui vengono concessi a terzi a titolo gratuito ovvero con tariffe agevolate, beni e servizi, strutture, arredi ed attrezzature nonché cespiti in genere, di proprietà dell'ODCEC di Bari o comunque detenuti dall'ODCEC di Bari a qualunque titolo;
- patrocinio: adesione dell'ODCEC di Bari ad iniziative, attività o progetti di particolare rilevanza per la professione, ritenute meritevoli di apprezzamento in ragione delle finalità perseguite, senza assunzione di alcun onere e/o responsabilità per l'ODCEC di Bari;
- attività meritevoli:
 - a) eventi formativi nelle diverse tipologie previste dal Regolamento del CNDCEC sulla formazione professionale continua;
 - b) congressi, manifestazioni pubbliche, convegni e pubblicazioni che, per i contenuti o le caratteristiche intrinseche, sono ritenuti particolarmente idonei a diffondere, sostenere e favorire: la formazione professionale, la conoscenza del ruolo etico e sociale del Dottore Commercialista e dell'Esperto Contabile, la diffusione della cultura e dei valori della professione, la sensibilizzazione verso la tutela dei diritti e della legalità;
 - c) iniziative culturali, sportive o filantropiche che, per tematica coinvolta, rilevanza culturale e/o finalità di sensibilizzazione sociale, siano ritenute di interesse per la professione.

Non rientrano nella definizione di attività meritevoli e, pertanto, sono escluse dalla concessione, da parte dell'ODCEC di Bari, di contributi, sovvenzioni, e quant'altro previsto dal presente regolamento, le iniziative che:

- hanno prevalente finalità di promozione commerciale e/o pubblicitaria;
- sono organizzate, promosse, o sostenute da partiti o movimenti politici, fondazioni,

organizzazioni comunque denominate, di notoria e diretta appartenenza politica, ancorché non costituite in forma di partito, o anche solo riconducibili ad aree o esponenti politici;

- perseguono finalità non coerenti con il ruolo istituzionale dell'ODCEC di Bari;
- sono organizzate da soggetti in conflitto di interessi con l'ODCEC di Bari e la sua Fondazione.

3- INIZIATIVE RISPONDENTI ALLE FINALITÀ DELL'ODCEC DI BARI

La concessione di contributi, sovvenzioni, vantaggi economici e del patrocinio potrà essere riconosciuta in favore di iniziative rispondenti alle finalità dell'ODCEC di Bari e, quindi, a quelle che ineriscono a:

- a) diffusione della conoscenza della professione, dei requisiti per il suo esercizio, delle incompatibilità, del codice deontologico e della funzione sociale e costituzionale della figura professionale del Dottore Commercialista e dell'Esperto Contabile come definiti dal D.Lgs. n.139/2005 e s.m.e i.;
- b) approfondimento scientifico di materie economico- finanziarie, tributarie, giuridiche e giuslavoristiche anche mediante la presentazione di pubblicazioni che annoverino tra i loro autori iscritti all'ODCEC di Bari;
- c) finalità di tipo culturale, sociale, ricreativo o sportivo di interesse per gli iscritti all'ODCEC di Bari;
- d) iniziative attinenti alla formazione professionale continua per gli iscritti agli Albi degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nonché per la preparazione agli esami di stato per l'esercizio professionale di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile;
- e) Formazione specialistica per gli iscritti agli ODCEC;
- f) Altre attività meritevoli come definite al precedente articolo 2.

Il Consiglio dell'Ordine, con propria motivata deliberazione, può ritenere rispondenti alle finalità dell'Ordine anche iniziative che abbiano oggetti diversi da quelli di cui al precedente capoverso.

Tutte le iniziative devono essere prive di finalità di lucro e non possono essere finalizzate al raggiungimento di posizioni di vantaggio economico.

4- CRITERI E MODALITÀ DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E SOVVENZIONI. RESPONSABILITÀ DEL RICHIEDENTE

La concessione di contributi e sovvenzioni per le iniziative di cui agli articoli precedenti è rimessa in via esclusiva e discrezionale alla preventiva deliberazione del Consiglio dell'ODCEC di Bari che si pronuncia su apposita istanza scritta del richiedente (secondo il modello allegato al presente regolamento e pubblicato nelle forme di legge sul sito web dell'ODCEC di Bari). Il richiedente fornirà una relazione sull'iniziativa, con allegata la bozza delle forme di comunicazione che coinvolgeranno il logo dell'ODCEC di Bari.

Con la sottoscrizione dell'istanza il richiedente assume la responsabilità sulla veridicità e sulla correttezza del suo contenuto. Si applicano alle istanze pervenute le disposizioni, anche di tipo sanzionatorio, previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.

Nell'istanza dovrà essere specificato, con riguardo all'iniziativa, quanto segue:
le modalità di svolgimento (sede, data, orario, durata, se in presenza, se in webinar, etc.);
la descrizione dell'evento e degli obiettivi perseguiti;
la modalità di partecipazione (gratuita o a pagamento);
le categorie a cui è proposta la partecipazione (ad es. iscritti all'ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, praticanti, altre categorie professionali, cittadinanza, ecc.);
nel caso di evento formativo accreditato ai sensi del regolamento del CNDCEC, l'ente accreditante e i crediti riconosciuti, i sistemi di controllo della partecipazione all'evento eventualmente posti in essere;
la rilevanza dell'evento, per diffusione territoriale e numero presunto dei partecipanti;
la modalità di diffusione della notizia dell'iniziativa;
la dichiarazione con cui il richiedente si impegna a vincolare il contributo o la sovvenzione alle finalità per le quali è stato richiesto;
espressa autorizzazione del richiedente al trattamento dei dati personali anche al fine della pubblicazione sul sito internet dell'ODCEC di Bari;

ogni altra informazione e/o documentazione ritenute utili, dal richiedente, alla concessione di quanto richiesto, ivi compreso il curriculum del soggetto richiedente

Ciascuna istanza è esaminata dal Consiglio dell'ODCEC di Bari il quale si pronuncia su proposta del Presidente, ovvero di apposita commissione nominata dal Consiglio dell'Ordine, ovvero su proposta del Consigliere delegato all'area di appartenenza delle materie oggetto dell'iniziativa, **previa verifica in bilancio della disponibilità economica necessaria per la concessione del contributo o della sovvenzione richiesta ai sensi del presente regolamento.**

Ai fini della concessione del contributo o della sovvenzione, disciplinati dal presente regolamento, il Consiglio dell'ODCEC di Bari tiene conto, secondo il grado di rilevanza, dei seguenti criteri:

- a) rilevanza del soggetto richiedente;
- b) ambito territoriale di rilevanza dell'iniziativa;
- c) interesse della categoria all'iniziativa;
- d) modalità organizzativa dell'iniziativa;
- e) numero dei partecipanti previsti;
- f) diffusione della notizia relativa all'iniziativa.

L'ODCEC di Bari si riserva la facoltà di sospendere, interrompere o modificare la procedura di concessione del contributo o della sovvenzione senza che, per tale motivo, possano essere avanzate pretese a titolo risarcitorio nei confronti dell'ODCEC di Bari.

La deliberazione conclusiva del procedimento può accogliere, ovvero respingere, ovvero ancora ridurre proporzionalmente l'ammontare della concessione del contributo o della sovvenzione.

La concessione del contributo o della sovvenzione, sarà comunicata al beneficiario con atto scritto indicando le modalità di erogazione.

In ogni caso, i beneficiari dovranno preventivamente concordare con l'ODCEC di Bari le forme di comunicazione da utilizzare nella pubblicizzazione della propria iniziativa. A tale riguardo l'ODCEC di Bari può richiedere ai beneficiari dei vari interventi economici che nel materiale divulgativo dell'iniziativa e/o nell'ambito delle pubblicazioni ovvero nella diffusione dei vari materiali prodotti venga inserita la dicitura "con il contributo economico dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di BARI" accompagnata dal logo dell'ODCEC di Bari.

L'ODCEC di Bari potrà richiedere ai beneficiari delle concessioni di cui al presente articolo, la

predisposizione di rendiconti che dimostrino e documentino le voci di spesa e/o la predisposizione di report che dimostrino le attività/iniziativa sostenute dai contributi o dalle sovvenzioni.

I contributi e le sovvenzioni possono essere dichiarati decaduti e, ove questi siano stati già erogati, gli stessi devono essere restituiti qualora:

- 1) i richiedenti non presentino, qualora richiesti, i rendiconti e la documentazione a supporto delle voci di spesa e/o i report entro il termine assegnato dal ODCEC di Bari, che non potrà essere inferiore a 60 giorni dalla conclusione dell'evento;
- 2) in sede di controllo dei rendiconti e dei report, i richiedenti non producano la documentazione e le informazioni richieste dell'ODCEC di Bari;
- 3) i contributi e/o le sovvenzioni siano destinate ad essere utilizzate o, ove già erogate, siano stati utilizzati per fini diversi da quelli per i quali sono stati erogati;
- 4) quanto dichiarato nella richiesta di concessione o allegato alla stessa risulti non veritiero;
- 5) non vengano realizzate le iniziative e/o le attività previste.

Le erogazioni di cui al presente articolo avvengono, nel rispetto della tracciabilità dell'operazione, secondo la tempistica stabilita dal Consiglio dell'ODCEC di Bari, il quale terrà conto, ove possibile, delle esigenze del richiedente, e, comunque, in misura non superiore all'importo indicato nella delibera di concessione.

In Consiglio dell'ODCEC di Bari, può richiedere la documentazione a supporto delle voci di spesa iscritte nel rendiconto finale dell'evento, che, ai fini del presente regolamento, deve essere conservata in originale dal richiedente per almeno 3 anni.

I contributi e le sovvenzioni saranno ridotti proporzionalmente in relazione alla parziale realizzazione dell'iniziativa e/o dell'attività.

Ogni utilizzo del logo o della spendita del nome dell'ODCEC di Bari senza preventiva autorizzazione o in modo improprio comporterà l'immediata sospensione dell'erogazione, la richiesta di risarcimento dell'eventuale danno arrecato nonché la restituzione di quanto già corrisposto.

L'ODCEC di Bari rimane estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca tra i soggetti beneficiari degli interventi economici ed i terzi.

L'ODCEC di Bari non assume, direttamente e/o indirettamente, alcuna responsabilità in merito all'organizzazione ed allo svolgimento delle iniziative e delle attività alle quali abbia concesso benefici di cui all'art. 2 del presente Regolamento, così come non assume responsabilità relative all' gestione degli enti che ricevono dall'ODCEC di Bari stesso i suddetti benefici.

Nessun rapporto od obbligazione verso terzi può essere fatta valere nei confronti dell'ODCEC di Bari nel caso in cui, a seguito del verificarsi di irregolarità, lo stesso Ordine sospenda o revochi i benefici concessi.

L'uso irregolare o improprio delle strutture, degli arredi/attrezzature e dei cespiti in genere di proprietà od in possesso dell'ODCEC di Bari concessi ai soggetti beneficiari di vantaggi economici, non può comportare responsabilità alcuna dell'ODCEC di Bari nell'eventualità di danni a persone e/o cose.

Art.5 - CONCESSIONE DEL LOGO E PATROCINIO DELL'ODCEC DI BARI

1. L'uso del logo dell'ODCEC di Bari è riservato esclusivamente al Consiglio dell'ODCEC di Bari e ai soggetti ai quali venga concesso, in via temporanea e limitatamente ad una specifica iniziativa, il patrocinio dell'ODCEC medesimo.
2. La concessione del logo e del patrocinio dell'ODCEC di Bari possono essere rilasciati esclusivamente per le iniziative individuate nel presente regolamento, anche indipendentemente dall'erogazione di eventuali contributi o sovvenzioni per la stessa iniziativa.
3. La concessione del logo e del patrocinio dell'ODCEC di Bari possono essere rilasciati esclusivamente previa istanza dell'interessato, redatta in conformità al presente Regolamento, con allegata la bozza delle forme di comunicazione per le quali si chiede la concessione del logo e/o il patrocinio. Per il procedimento di concessione si applica, in quanto compatibile, l'art. 4 del presente Regolamento intendendosi sufficiente, per l'adozione della relativa deliberazione, la sola proposta del Consigliere delegato in materia. La concessione del patrocinio dell'ODCEC di Bari deve essere resa nota esclusivamente con la dicitura «con il patrocinio dell'ODCEC di BARI», con esclusione di altre diverse espressioni.
5. La concessione del logo e del patrocinio dell'ODCEC di Bari sono rilasciati a titolo gratuito e non comportano alcun onere per l'ODCEC di Bari.
7. La concessione del logo e del patrocinio non coinvolge l'ODCEC di Bari in alcuna forma di responsabilità, diretta o indiretta, connessa o comunque correlata con l'iniziativa patrocinata, né nei riguardi degli organizzatori, né nei riguardi del pubblico, né nei confronti di terzi.

ART. 6 – TRASPARENZA

La pubblicazione, nella Sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web dell'ODCEC di Bari, dell'atto di concessione degli interventi economici disciplinati dal presente Regolamento costituisce condizione legale di efficacia dell'atto medesimo. In assenza di detta pubblicazione non potrà procedersi all'erogazione.

Non dovranno essere pubblicati i dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente Regolamento, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.

ART. 7 - PUBBLICITÀ ED ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento verrà pubblicato sul sito web <https://www.odcecbari.it/> e ne verrà altresì data idonea pubblicità

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione definitiva da parte del Consiglio.